

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 86

Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-13. Azione 3 - "Tutela della Biodiversità". Bandi 2011 e 2013. Presentazione domande di conferma/variazione -campagna 2015.

Il giorno 21/04/2015, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della misura 214 az. 3, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18

febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione della Commissione C(2010)1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la Decisione della Commissione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;

VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014.

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Reg. UE n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Reg. (UE) N. 335/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 relativo alle Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1922 del 20/03/2015 recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

VISTA la Determinazione dell'Autorità di gestione del PSR 2007-2013 n. 181 del 14 maggio 2014 (BURP n. 65 del 22-05-2014) che ha approvato il "Manuale delle procedure, dei controlli e delle attività istruttorie" per la Misura 214-Azione 3 "Tutela della biodiversità".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1472/2013 (BURP n°120/2013) che ha sostituito la D.G.R. n. 2184 del 11 ottobre 2010, recante disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, in attuazione del D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/09 - modificato dal DM n. 10346 del 13/05/11.

VISTA la scheda della Misura 214 - Azione 3 - "Tutela della Biodiversità" riportata nello stesso PSR aggiornato alla revisione di dicembre 2012;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 252 del 24/03/2011, con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto previste dalla Misura 214 - Azione 3- "Tutela della Biodiversità" del PSR Puglia 2007-2013;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di gestione PSR Puglia 2007-2013 del 21 febbraio 2012, n. 18 relativa all'approvazione dell'elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN - Bando 2011;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 83 del 10/03/2013, con la quale è stato approvato il secondo bando per la presentazione delle domande

di aiuto previste dalla Misura 214 - Azione 3 - "Tutela della Biodiversità" del PSR Puglia 2007-2013;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di gestione PSR Puglia 2007-2013 del 1 ottobre 2013. n. 385 relativa all'approvazione dell'elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN - Bando 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

CONSIDERATO che i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;

CONSIDERATO che sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;

CONSIDERATO che per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti

dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con uno degli impegni dello sviluppo rurale, secondo gli importi seguenti:

- per le aziende con seminativi inferiori ai 10 ha = 0 €/ha
- per aziende con seminativi tra 10 e 15 ha = 8 €/ha
- per aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 15 €/ha
- per aziende con seminativi oltre 30 ha = 25 €/ha;

CONSIDERATO che i suddetti importi sono stati rilevati a seguito di elaborazioni fatte sui dati contabili relativi ad un campione di aziende agricole regionali (RICA), utili alla determinazione economica della componente greening del Pagamento diretto (PD), da sottrarre al Premio previsto per la Misura in oggetto;

CONSIDERATO che in base all'algoritmo di calcolo del SIAN si è proceduto ad effettuare per tutti i beneficiari la correttiva delle superfici interessate dagli aiuti;

CONSIDERATO che tali correttive sono state archiviate informaticamente, e che le stesse devono essere trasmesse ai beneficiari;

CONSIDERATO che se i beneficiari presentano la domanda di conferma rispettando quando indicato nelle correttive, fatto salvo eventuali variazioni del fascicolo aziendale, si potrà procedere speditamente alle istruttorie ed alle successive liquidazioni;

VISTA la Circolare AGEA n. 23 del 31 marzo 2015 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015";

CONSIDERATO che sono attivate sul portale SIAN dell'AGEA, le procedure per la presentazione delle domande relative alla campagna 2015;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

SI PROPONE di:

di stabilire che le domande di conferma 2015, da parte delle ditte beneficiarie dei bandi 2011 e 2013, devono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN secondo quanto stabilito dalla circolare Agea 31 Marzo 2015 n.23.

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

a) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

1. Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

2. Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i - Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

b) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnica in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La domanda di aiuto/pagamento potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

1. domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;

2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;

3. domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per

la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

c) Modalità di compilazione delle domande di conferma:

Le domande di conferma devono essere compilate rispettando quando indicato nelle correttive, relative ai pagamenti dell'annualità 2014, fatto salvo eventuali variazioni del fascicolo aziendale.

d) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) e di Recesso (Clausola di revisione) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

di stabilire che deve essere presentata la seguente documentazione cartacea entro il 31 luglio 2015:

- Domanda di pagamento - campagna 2015, rilasciata sul portale SIAN e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autocertificazione di regolare assunzione di manodopera ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009 in tema di "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.).

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il 31 luglio 2015, alla REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare N. Sauro, n. 47- 70121 BARI, pena la non ricevibilità, in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

ASSE II - MISURA 214 Azione 3 - "Tutela della Biodiversità"

Campagna 2015 Domanda di Conferma 2015 n _____ con documentazione

di stabilire che ogni singola domanda in plico chiuso, può essere presentata tramite: Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio. Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accentante o in caso di recapito a mano del timbro di arrivo dell'AREA, apposto all'esterno del plico chiuso;

di stabilire che a ogni singola domanda/plico dovrà corrispondere specifico protocollo;

di stabilire che la mancata presentazione della domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile

e su descritta, comporta l'applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 1472/2013;

di stabilire che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

di dare atto che:

- i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;
- sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
- per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con uno degli impegni dello sviluppo rurale, secondo gli importi seguenti:
 - per le aziende con seminativi inferiori ai 10 ha = 0 €/ha
 - per aziende con seminativi tra 10 e 15 ha = 8 €/ha
 - per aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 15 €/ha
 - per aziende con seminativi oltre 30 ha = 25 €/ha;

di incaricare il Responsabile di Misura ad inviare ai beneficiari e/o ai Tecnici delegati, a mezzo PEC, le rispettive correttive delle superfici interessate, in modo da consentire una celere istruttoria delle domande

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

DETERMINA

di stabilire che le domande di conferma 2015, da parte delle ditte beneficiarie dei bandi 2011 e 2013, devono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN secondo quanto stabilito dalla circolare Agea 31 Marzo 2015 n.23.

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

a) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

1. Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

2. Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i - Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto

degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

b) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La domanda di aiuto/pagamento potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

1. domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;
3. domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate

con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

c) Modalità di compilazione delle domande di conferma:

Le domande di conferma devono essere compilate rispettando quando indicato nelle correttive, relative ai pagamenti dell'annualità 2014, fatto salvo eventuali variazioni del fascicolo aziendale.

d) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) e di Recesso (Clausola di revisione) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

di stabilire che deve essere presentata la seguente documentazione cartacea entro il 31 luglio 2015:

- Domanda di pagamento - campagna 2015, rilasciata sul portale SIAN e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autocertificazione di regolare assunzione di manodopera ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009 in tema di "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.).

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il 31 luglio 2015, alla REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare N. Sauro, n. 47- 70121 BARI, pena la non ricevibilità, in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

ASSE II - MISURA 214 Azione 3 - "Tutela della Biodiversità"

Campagna 2015 Domanda di Conferma 2015 n

con documentazione

di stabilire che ogni singola domanda in plico chiuso, può essere presentata tramite: Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio. Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accentante o in caso di recapito a mano del timbro di arrivo dell'AREA, apposto all'esterno del plico chiuso;

di stabilire che a ogni singola domanda/plico dovrà corrispondere specifico protocollo;

di stabilire che la mancata presentazione della domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta l'applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 1472/2013;

di stabilire che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

di dare atto che:

- i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;
- sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
- per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con uno degli impegni dello sviluppo rurale, secondo gli importi seguenti:

- per le aziende con seminativi inferiori ai 10 ha = 0 €/ha
- per aziende con seminativi tra 10 e 15 ha = 8 €/ha
- per aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 15 €/ha
- per aziende con seminativi oltre 30 ha = 25 €/ha;

di incaricare il Responsabile di Misura ad inviare ai beneficiari e/o ai Tecnici delegati, a mezzo PEC, le rispettive correttive delle superfici interessate, in modo da consentire una celere istruttoria delle domande

di dare atto che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 15 facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale.

L'autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 87

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013. Misura 214 Azione 7 "Tutela della biodiversità animale" Presentazione domande di pagamento - campagna 2015 - prosecuzione impegni - Bandi 2012 e 2013.

Il giorno 21/04/2015, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**IL DIRETTORE DI AREA NELLA SUA QUALITÀ DI
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2008) 737 del 18/02/2008, di approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla decisione della Commissione C (2010)1311 del 05/03/2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/ 2010 recante l'approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n. 93 del 26/05/2010);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/07/2011 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque;